

Decreto federale che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2012–2015

del 29 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17, 18 e 27 capoverso 3
lettera a della legge dell'11 dicembre 2009² sulla promozione della cultura;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011³,

decreta:

Art. 1

Per il versamento di aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura negli anni 2012–2015 è approvato un limite di spesa di 101 600 000 franchi.

600 000 franchi sono destinati alla Fondazione del Museo svizzero dello sport e 500 000 franchi al Museo Alpino Svizzero negli anni 2014 e 2015.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 26 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 RS 101
2 RS ...; FF 2009 7631
3 FF 2011 2701

